



Governare il rapporto tra individui e territorio: monitoraggio, esclusione spaziale e selezione dei “meritevoli”

Enrico Gargiulo¹

Abstract

The essay analyses the socio-legal nature of those administrative measures that limit the mobility in specific spaces, primarily urban, of those categories of people who are perceived as a threat to public order and decorum. Such measures, which can be considered real power devices, can be divided between those limited to monitoring and census of movements in the territory and those that prohibit or severely restrict access to well-identified urban areas.

Keywords: Daspo, urban space, decorum, administrative measures

¹ Enrico Gargiulo, Professore Associato di Storia del pensiero sociologico presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna

1. Introduzione

Il Daspo è un provvedimento finalizzato a punire determinati comportamenti messi in atto in specifici luoghi: infrastrutture legate ai trasporti oppure aree considerate sensibili come parchi, presidi sanitari, centri di istruzione e di interesse storico-culturale, spazi destinati a fiere e mercati. Le condotte sanzionabili sono ritenute tali in quanto limitano la circolazione, impedendo ad esempio l'accessibilità e la fruizione di stazioni, porti e aeroporti, o sono percepite come una minaccia alla sicurezza, all'ordine e al decoro: tra queste, l'ubriachezza, lo spaccio di sostanze, la commissione di "atti contrari alla pubblica decenza mediante turpiloquio", le "attività di commercio abusivo" o "di parcheggiatore o di guardamacchine abusivi". La sanzione è economica ma anche, e soprattutto, materiale: l'allontanamento da una determinata area e il divieto di farvi ritorno per un certo lasso di tempo.

Il Daspo chiama in causa in maniera diretta un aspetto centrale del funzionamento degli stati moderni – la regolazione del rapporto tra individui e territorio – ma, al contempo, richiama la logica pre-moderna del "bando" da specifici luoghi. Come tale, è parte di una più ampia famiglia di provvedimenti e strumenti amministrativi che condividono – seppur in misura diversa e da prospettive differenti – la stessa posta in gioco e che, agendo in maniera coordinata o indipendente tra loro,

canalizzano e filtrano i movimenti individuali e di gruppo. La loro azione può essere semplicemente evocata, limitandosi al piano simbolico e alla minaccia di una sanzione, oppure può farsi concreta, producendo effetti in senso materiale.

Nelle loro differenze e nelle loro specificità, i dispositivi che regolano il rapporto tra individui e territorio sono in grado di provocare conseguenze rilevanti sulla vita delle persone: esclusione spaziale, mancato esercizio dei diritti, stigmatizzazione, criminalizzazione e invisibilizzazione amministrativa. Obiettivo delle prossime pagine è analizzare, seppur brevemente, la logica giuridica che governa questi strumenti e che costituisce la condizione di possibilità del loro impiego. Per ragioni di spazio, non si entrerà nel merito del loro funzionamento effettivo e delle loro conseguenze concrete, aspetti approfonditi da ricerche che verranno volta a volta richiamate. Ci si focalizzerà, piuttosto, sulle implicazioni socio-giuridiche e socio-politiche della loro interazione e del loro uso sinergico.

2. Dal monitoraggio alla coercizione del movimento

Il rapporto tra individui e territorio è regolato da diversi strumenti: alcuni condizionano direttamente la possibilità effettiva di occupare un dato ambito spaziale e/o di transitarvi mentre altri,

almeno in apparenza, si limitano a monitorare la presenza individuale. I diversi tipi di dispositivo possono agire in maniera indipendente o in modo coordinato: in altre parole, il controllo sullo spazio può essere legato o meno alla facoltà di tenere traccia delle persone e dei loro movimenti.

Strumenti del primo tipo sono il Daspo, il foglio di via e i provvedimenti di allontanamento dal territorio statale. Dispositivi del secondo tipo sono l'anagrafe, il censimento e le diverse forme, più o meno ufficiali e codificate, di monitoraggio statistico e amministrativo della presenza e dei movimenti nello spazio.

Gli strumenti che producono esclusione spaziale agiscono in maniera "graduale" in senso scalare. Se il Daspo interessa *aree specifiche* dei centri urbani, il foglio di via riguarda *interi comuni*, mentre i provvedimenti di allontanamento coinvolgono *l'interno territorio nazionale*. Inoltre, vedono come destinatari soggetti differenti: nei primi due casi, possono esserne oggetto tanto i cittadini quanto i non cittadini; nel terzo caso soltanto questi ultimi². I dispositivi finalizzati al monitoraggio presentano a loro volta una certa "gradualità", non in termini di scala ma quanto al riconoscimento formale a cui danno luogo. Se i censimenti mirano alla semplice *enumerazione*, lo stato civile e l'anagrafe attuano una vera e propria

*registrazione*³. L'iscrizione anagrafica, in particolare, equivale formalmente al *riconoscimento* di uno status che sancisce l'appartenenza ad una società locale⁴ e consente di esercitare concretamente numerosi diritti, in particolare politici e sociali.

2.1 I livelli dell'esclusione penale

Il primo strumento a produrre esclusione spaziale, il Daspo, attribuisce ai sindaci e ai questori il compito di proteggere i contesti urbani da soggetti portatori di "degrado" e "incuria" allontanandoli da, e/o vietando loro di fare accesso a, determinati luoghi (Algostino, 2019; Borlizzi, 2019). Questo strumento reintroduce un potere che, in passato, poteva essere agito mediante il foglio di via e che, successivamente, sembrava essere scomparso dalla scena (Gargiulo, 2015; Pelissero, 2017). Da qualche decennio a questa parte, infatti, gli individui che mettono in atto "comportamenti contrari alla morale pubblica" e quelli che sono considerati "oziosi" o "vagabondi abituali, validi al lavoro" non sono più passibili, come tali,

³ Sulla differenza tra enumerazione e registrazione cfr. Breckenridge, Szreter, 2012.

⁴ In alcuni contesti, il censimento, chiedendo a chi lo compila di collocarsi entro categorie «etniche», linguistiche o «razziali», produce comunque effetti rilevanti in termini di appartenenza formale. Per approfondimenti sul punto si rimanda a Curtis, 2002 e Kertzer, Arel, 2004.

² Almeno nei Paesi in cui, come in Italia, l'istituto dell'esilio è stato abolito. Per approfondimenti sul punto si rimanda ad Aleni, 2009.

di espulsione da un territorio comunale. La logica medievale del “bando” dalle città, di conseguenza, sembrava un lontano ricordo.

Il Daspo, invece, va sostanzialmente a reintrodurre – sebbene da aree intra-urbane e non da un intero comune – una sanzione dotata di un evidente carattere etico e classista, orientata a punire persone che esprimono valori e mettono in atto comportamenti ritenuti non accettabili dai gruppi sociali dominanti. Commercianti “abusivi”, lavoratori/lavoratrici sessuali, persone con dipendenze da sostanze, “accattoni” più o meno “molesti” sono passibili adesso di “micro-espulsioni”. A questi, si aggiungono anche soggetti denunciati o condannati per spaccio di sostanze stupefacenti o per aver creato disordini all’interno o in prossimità di locali pubblici.

Il secondo strumento che produce esclusione spaziale, il foglio di via, segue un percorso storico particolare, che è utile tracciare qui, seppur brevemente. Nell’Italia postunitaria, il suo uso è previsto dalla legge Pica (n. 1409/1863), la norma che formalizza e sistematizza l’impiego delle *misure di prevenzione*, già introdotte e sperimentate, in precedenza, in diversi sedi (Campesi, 2003; Pastore, 1995; Petrini, 1996). Il foglio di via compare all’art. 30, e serve a condurre verso il comune scelto come luogo di residenza la persona che ha compiuto il termine del *domicilio coatto* – una forma di soggiorno obbligatorio, assegnabile per un periodo non superiore a un anno, a

“camorristi”, “sospetti manutengoli”, “oziosi”, “vagabondi” e “persone sospette”. Nel contesto dell’Italia repubblicana, la legge n. 1423/1956 va a modificare la logica alla base del foglio di via consentendone l’uso nei confronti di un vasto insieme di categorie di persone: “individui dediti a traffici e attività illegali o a comportamenti contrari alla morale pubblica”, ma anche a semplici “oziosi” e “vagabondi abituali, validi al lavoro”. Il nesso tra mancanza di un lavoro ed espulsione sopravvive fino al 1988, quando la legge n. 327 ridefinisce i soggetti sottoposti a questo strumento, eliminando il riferimento agli oziosi e ai vagabondi così come alla morale pubblica e introducendo la figura delle persone dedite “alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”. Il catalogo degli individui allontanabili dal territorio di un comune rimane successivamente invariato, anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs n. 159/2011, *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*, l’ultima norma in cui la disciplina del foglio di via è inserita.

Oggi, dunque, questo strumento ha uno statuto piuttosto ambiguo: il fatto che sia incluso in un testo normativo dedicato esplicitamente al contrasto di fenomeni mafiosi farebbe pensare che sia indirizzato a soggetti considerabili “socialmente pericolosi” in quanto presentano un’alta capacità delinquenziale in relazione ad atti legati alla criminalità organizzata. In concreto, invece, è spesso impiegato per

allontanare impropriamente dal territorio comunale persone non gradite per ragioni diverse: in particolare, attiviste/i politiche/i. Il caso delle persone solidali con chi prova ad attraversare il confine di Ventimiglia⁵ e quello delle e dei militanti No-Tav in Val di Susa⁶ mostrano come il foglio di via possa facilmente trasformarsi in un pretesto per punire e disciplinare persone ritenute “politicamente” pericolose ma, chiaramente, prive dei tratti che dovrebbero costituire il presupposto per la sua adozione (Pepino, 2014).

Il terzo strumento che produce esclusione spaziale è costituito da un insieme di provvedimenti di espulsione dal territorio statale, e presenta caratteristiche nettamente differenti dagli altri dispositivi di gestione del rapporto tra individui e spazio. Non soltanto perché è indirizzato esclusivamente ai non cittadini, ma anche per le ragioni che ne costituiscono il presupposto: la mancanza di un’autorizzazione formale al soggiorno è, di per sé, un motivo sufficiente per giustificare l’allontanamento di una persona. Sebbene sia spesso motivata richiamando determinate condotte e azioni o specifiche condizioni, come lo stato di salute, l’espulsione, di base, si fonda su

una ragione molto semplice: gli stati hanno il potere di decidere chi può soggiornare nel loro territorio. In altre parole, a giustificare l’esclusione spaziale non sono comportamenti connotati in senso politico o morale, ma il semplice atto di aver attraversato – o tentato di attraversare – un confine in assenza di “titoli” autorizzativi.

2.2 Enumerazione e registrazione, particolarismo e universalismo

Gli strumenti di monitoraggio del territorio sono sostanzialmente dispositivi di *identificazione* delle persone che vivono e circolano all’interno di uno spazio (Tab. 1: *Tipi di monitoraggio*). Condividono pertanto le medesime finalità: da un lato, favorire un’efficiente allocazione delle risorse e un’equa distribuzione dei servizi all’interno del perimetro statale, dall’altro, controllare gli individui e i loro movimenti. Tanto il censimento, che va a enumerare le persone, quanto l’anagrafe, che le registra tracciandone i percorsi di mobilità territoriale, rendono capillare lo “sguardo” dello Stato (Scott, 2019), controllando e regolando il rapporto tra individui e spazio.

Almeno per quanto riguarda il contesto italiano, tuttavia, soltanto il secondo attribuisce uno status legale⁷ – la

⁵ Fogli di via contro attivisti No Tav, 29 luglio 2011, sul sito del portale www.osservatoriopressione.info

⁶ Barabino Pietro, *Ventimiglia illegittimi i fogli di via ai No Borders. Tar “sproporzionati e gravemente lesivi di libertà garantite”*, “Il Fatto Quotidiano”, 19 luglio 2017, sul sito del portale www.meltingpot.org/

⁷ Il censimento, tuttavia, determina la *popolazione legale*, la quale è costituita dall’insieme delle persone residenti effettivamente censite e assume un’importante valenza amministrativa dal momento che consente di individuare le

residenza – e consente di esercitare concretamente i diritti, anche e soprattutto sociali. Esprime quindi in maniera più piena la *giurisdizione* che lo Stato esercita su coloro che si trovano al suo interno e dà luogo, di conseguenza, a un’inclusività maggiore ma, al contempo, ambivalente: da un lato orientata all’assistenza e dall’altro al controllo (Gargiulo, 2022). Come tale, ha ambizioni “universalistiche”, anche se non del tutto complete: non tiene conto delle persone presenti in maniera soltanto temporanea⁸ e non include le persone non italiane prive di autorizzazione al soggiorno⁹.

classi di ampiezza demografica di comuni e province, sulla base delle quali – come previsto dal Testo unico degli enti locali del 2000 (Tuel) – vengono stabiliti diversi parametri rilevanti per le amministrazioni comunali: in particolare, le entrate finanziarie, la condizione di funzionari e dipendenti dell’amministrazione, le modalità della rappresentanza politica e diverse altre facoltà quali l’apertura di nuove farmacie o l’assunzione di nuovo personale (Cortese, Gallo, Paluzzi, 2010). Inoltre, rettifica le informazioni provenienti dai registri comunali, i quali – come previsto dal regolamento anagrafico – sono periodicamente aggiornati attraverso le rilevazioni censitarie.

⁸ La legge anagrafica ha istituito appositi registri per la popolazione temporanea in cui dovrebbero essere inseriti coloro che dimorano in un comune in maniera non abituale e non sono ancora in grado di fissarvi la residenza. Questi registri, tuttavia, non producono un’iscrizione anagrafica vera e propria, ossia non generano uno status legale né una condizione formalmente certificabile. Di conseguenza, non consentono l’accesso a benefici e servizi. Inoltre, sono stati finora sottoutilizzati.

⁹ Diversamente da altri contesti, come lo Stato spagnolo, il cui sistema anagrafico, denominato “*padron municipal*”, include tutti gli individui presenti in un comune, compresi gli stranieri

Il monitoraggio del territorio, tuttavia, può essere orientato a obiettivi specifici e “particolaristici”, focalizzandosi non sull’intera popolazione, ma su alcune sue componenti, ritenute, per qualche ragione, meritevoli di attenzione. A essere identificati, in questo caso, sono gli individui concentrati in determinati luoghi e accomunati dal possesso di status legali, tratti comportamentali o caratteristiche di altro tipo (reddito, provenienza geografica, appartenenza “etnica”, ecc.). Quando ciò accade, la logica del monitoraggio, seppur non esplicitamente, lascia spazio a quella della *selezione*, in una declinazione che può essere continua o puntuale. Gli strumenti impiegati al riguardo non sono anagrafici in senso stretto: enumerano le persone senza registrarle; ossia, senza fornire loro uno status formale a cui sono associati diritti. In diversi casi, si presentano come censuari, anche se la “copertura completa” a cui ambiscono è di fatto “particolaristica, interessando popolazioni specifiche e non l’insieme di coloro che vivono all’interno del territorio statale.

La vicenda dei “censimenti sociali” delle popolazioni che vivono nei cosiddetti “campi rom” – effettivamente realizzati o semplicemente minacciati, nel corso degli anni, da ministri dell’interno come Roberto Maroni e Matteo Salvini¹⁰ – è

privi del permesso di soggiorno (Gebhardt, 2016).

¹⁰ Il censimento voluto da Maroni ha avuto luogo nell’ambito dell’“emergenza nomadi” dichiarata nel maggio del 2008 attraverso un’ordinanza della protezione civile. L’azione

emblematica al riguardo. Azioni di questo tipo costituiscono vere e proprie “schede”, ossia misure di polizia volte a controllare gruppi sociali percepiti e rappresentati come intrinsecamente diversi e considerati, in quanto tali, pericolosi per la sicurezza e l’ordine (Gargiulo, 2018). Lo stesso discorso vale per i “censimenti” forzati degli occupanti “abusivi” di immobili, promossi dal ministero dell’interno nel 2018 (mediante la circolare n. 11001/123/111.1) con l’obiettivo di decidere quanti, tra coloro che occupano, rientrano in categorie “fragili”. Iniziative del genere introducono distinzioni per giustificare e legittimare trattamenti differenziati: i soggetti non vulnerabili possono infatti essere allontanati dall’immobile occupato senza che le istituzioni debbano preoccuparsi di trovare loro una sistemazione alternativa. Si tratta, per il momento, di azioni episodiche che però, nelle intenzioni (dichiarate) dei loro promotori, dovrebbero diventare sistematiche, passando così da una modalità puntuale a una continua. Una logica di questo tipo, peraltro, è già seguita da un altro strumento, il *Registro delle persone senza fissa dimora*. Introdotto dal Pacchetto sicurezza del 2009, è un dispositivo descritto come informativo e

dell’esponente leghista è stata sanzionata, nel corso dello stesso anno, da una risoluzione del parlamento europeo, e, successivamente, è stata dichiarata illegittima prima dal Consiglio di Stato, nel 2011, e poi dalla Cassazione, nel 2013. Nel 2018, Salvini ha ripreso l’idea del suo predecessore promettendo la realizzazione di un nuovo censimento, che però non è stato effettivamente realizzato.

non repressivo, finalizzato cioè a ottimizzare gli interventi sociali. Costituendo semplicemente un mezzo per raccogliere informazioni sulle persone in condizione di disagio e affrontare così, in maniera più efficace ed efficiente, le situazioni di bisogno, rappresenterebbe un’opportunità conoscitiva per la pubblica amministrazione. Eppure, la sua collocazione amministrativa – presso il ministero dell’Interno, non delle Politiche sociali o della Sanità – ne svela immediatamente gli obiettivi reali (Mariani, 2010, p. 90): monitorare in maniera selettiva e discriminatoria i comportamenti e gli spostamenti di componenti marginali della popolazione.

3. Selezionare la popolazione: tra controllo della mobilità e negazione dei diritti

Rilevazioni volte ad attuare un controllo selettivo che passa attraverso l’inclusione in una lista speciale alla quale, tuttavia, non sono associati diritti ma stigma e discriminazione rimandano, paradossalmente, alle origini della parola “censimento”. All’epoca romana risale infatti la formula “*census et censura*”: al censore spettava il compito di *censire*, contando i maschi adulti e le loro proprietà allo scopo di favorire il pagamento delle tasse e, al contempo, quello di *censurare*, ossia di verificare le loro maniere (Pasquino, 1991, p. 113). In questi casi, il conteggio mira a individuare tutte le persone contenute in

un certo spazio con l'obiettivo di disciplinarle e controllarne il movimento.

Altri tipi di rilevazione sono invece selettivi, nel senso che escludono intenzionalmente singoli individui o interi gruppi dall'enumerazione o dalla registrazione. Qui, l'obiettivo è diverso: si cerca di riconoscere formalmente soltanto le persone ritenute "meritevoli" e di tenere fuori quelle considerate "indesiderate". Il mancato riconoscimento della residenza a chi ne avrebbe diritto è emblematico al riguardo: coloro a cui l'iscrizione anagrafica è negata, seppur presenti, sono considerati abitanti illegittimi di un dato territorio e sono esclusi dall'esercizio di numerosi diritti. In alcune fasi storiche, come la cosiddetta "stagione delle ordinanze" (Bontempelli, 2009; Lorenzetti, 2009), un agire selettivo di questo tipo è parte di vere e proprie politiche di esclusione (Ambrosini, 2013) ed equivale a una forma di xenofobia municipale (Colucci 2018; Manconi, Resta, 2010).

La selezione attuata mediante l'anagrafe intrattiene un rapporto ambiguo con il controllo della mobilità spaziale. Il nesso con l'allontanamento infra-comunale certamente non è diretto. Eppure, le categorie di soggetti destinatarie del Daspo si sovrappongono in parte a quelle escluse dalla residenza. Come è emerso chiaramente da una ricerca sul tema, in più della metà dei casi a essere allontanate sono persone italiane o rumene considerate minacciose per il

"decoro"¹¹ di specifiche aree comunali (Borlizzi 2019). Si tratta, in sostanza, degli stessi soggetti che, molto spesso, si vedono negare la residenza con il pretesto che vivono in alloggi indecorosi, che non hanno una dimora abituale o che non sono in grado di dimostrare la centralità dei propri interessi nel territorio.

Anche il nesso tra selezione anagrafica e allontanamento da un comune, allo stato attuale, non è diretto. Certamente, lo è stato in passato: tra il 1939 e il 1961, quando erano in vigore le leggi contro l'urbanesimo, il prefetto poteva espellere da un territorio comunale gli individui non iscritti nei suoi registri della popolazione (Gallo 2007). Oggi, un provvedimento del genere non può essere emanato in modo ufficiale: le amministrazioni locali non godono dell'autorità necessaria ad allontanare coloro a cui la residenza è rifiutata. Il rifiuto della registrazione, tuttavia, può fare da preludio ad altre forme di esclusione territoriale: le persone non registrate possono subire misure amministrative di tipo preventivo come il *foglio di via*, comminabile con riferimento a qualunque comune italiano fuorché quella in cui si è formalmente residenti. Chi è presente fisicamente ma non amministrativamente, dunque, può subire un danno maggiore rispetto a chi compare nei registri anagrafici,

¹¹ Per approfondimenti su questa categoria e sulle politiche che vi fanno perno si rimanda a Bukowski 2019 e Pitch 2013.

rischiando l'allontanamento dal luogo in cui trascorre di fatto la sua esistenza.

Il nesso tra selezione anagrafica ed espulsione dal territorio statale è a sua volta indiretto. Nei confronti delle persone prive della cittadinanza italiana, tuttavia, si può manifestare in maniera subdola. Per chi fa parte di un paese europeo, la mancata registrazione dà luogo a un'ambigua condizione di "irregolarità", sufficiente, a determinate condizioni, a provocare un provvedimento di espulsione dall'Italia, mentre per chi appartiene a paesi terzi – in particolare richiedenti asilo e rifugiati – può innescare un meccanismo che porta alla perdita dell'autorizzazione al soggiorno. Diverse questure, infatti, seppur in maniera del tutto illegittima (Morozzo della Rocca, 2019), rifiutano il rinnovo del permesso a chi è priva/o della residenza o è registrata/o ma come senza fissa dimora.

Anche quando non produce conseguenze spaziali, l'uso selettivo dell'anagrafe dà comunque luogo a effetti escludenti, comportando, *de iure* o *de facto*, l'impossibilità di esercitare numerosi e importanti diritti, soprattutto in ambito sociale e sanitario. Pur essendo presenti forme di reazione organizzata all'esclusione anagrafica – che mostrano quanto l'*agency* individuale e collettiva sia una risorsa politica strategica (Gargiulo, 2021) – la negazione della residenza provoca danni profondi alle persone, inducendole a spostarsi o, qualora non vogliano o non possano intraprendere un percorso di mobilità, riducendole a una

condizione di inferiorità rispetto a chi dispone della residenza. In sostanza, produce *inclusione differenziale* (Mezzadra, Neilson, 2013) ed esaspera la *stratificazione civica* (Morris, 2002).

Più in dettaglio, le persone presenti ma non residenti all'interno di un territorio – le quali si trovano nella condizione di "cittadine indesiderate", se italiane, e di "non cittadine regolari ma "illegittime", se non italiane (Gargiulo, 2015: 20) – essendo impossibilitate a esercitare pienamente i loro diritti, subiscono una condizione di maggiore vulnerabilità e, dunque, di più accentuata ricattabilità, anche rispetto al lavoro. In questo senso, sono incluse, ma in maniera subordinata e differenziale, finendo per occupare posizioni differenti all'interno del sistema gerarchico costituito dai diversi status legali che legano una persona a un territorio. Ad esempio, due cittadini di un paese extra-UE che dispongono dello stesso titolo di soggiorno sono collocati, in teoria, al medesimo livello del sistema di stratificazione civica. Se però uno dei due è riconosciuto come residente mentre l'altro no, lo scenario cambia: in questo caso, pur essendo uguali per quanto attiene allo status legale, il primo finisce per trovarsi più in alto mentre il secondo più in basso.

4. Considerazioni conclusive

Gli strumenti che regolano il rapporto tra individui e territorio, come si è cercato di

mostrare in queste pagine, hanno caratteristiche e finalità diverse ma, congiuntamente, contribuiscono a dare forma alla popolazione disegnando la società locale in una maniera desiderata. Nel complesso, veicolano l'idea secondo cui selezionare chi può abitare in un certo ambito spaziale è un atto legittimo. Sono dunque impiegati, dagli attori in campo, come risorse per accumulare capitale simbolico: nei confronti della collettività – e in particolare delle sue componenti marginali, destinatarie di precisi messaggi politici – ma anche di soggetti istituzionali percepiti come poco “collaborativi” o troppo “progressisti”.

La posta in gioco della selezione è duplice, nel senso che ha a che fare con due beni percepiti come scarsi e, pertanto, da distribuire con cautela e in modo strumentalmente asimmetrico: il riconoscimento, formale e sostanziale, dello status di cittadino locale “legittimo”; i benefici e i servizi legati al *welfare* e al sistema sanitario. Per questa ragione, anche quando appaiono come nettamente diversi e del tutto scollegati tra loro, gli strumenti che regolano il rapporto tra individui e territorio possono essere attivati in modo sinergico e convergere verso comuni obiettivi selettivi ed escludenti.

Tabelle e figureTab. 1: *Tipi di monitoraggio*

	<i>continuo</i>	<i>puntuale</i>
<i>Generale</i>	Censimento permanente; anagrafe inclusiva	Censimento decennale; aggiornamento dei registri anagrafici
<i>Selettivo</i>	Anagrafe escludente; registri speciali	Schedature

Bibliografia

- Aleni Lucia (2009), *L'esilio nel diritto internazionale contemporaneo: pena o strumento di riconciliazione nazionale?*, "Parole chiave", 17, 1, pp. 213-229.
- Algostino Alessandra (2019), *Sicurezza urbana, decoro delle smart city e poteri del prefetto*, in *Costituzionalismo*, 1, pp. 105-130.
- Ambrosini Maurizio (2013), "We are against a multi-ethnic society": policies of exclusion at the urban level in Italy, "Ethnic and Racial Studies", 36, 1, pp. 136-155.
- Bontempelli Sergio (2009), "Ordinanza pazza". I Sindaci e il versante grottesco del razzismo, in Grazia Naletto, a cura di, *Rapporto sul razzismo in Italia*, Manifestolibri, Roma, pp. 113-122.
- Borlizzi Federica (2019), *Daspo: genesi ed evoluzione di una misura controversa*, "Antigone. Semestrale di critica al sistema penale e penitenziario", 1-2, pp. 23-36.
- Breckenridge Keith, Szreter Simon (2012), a cura di, *Registration and Recognition: Documenting the Person in World History*, Oxford, University Press Oxford.
- Bukowski Wolf (2019), *La buona educazione degli oppressi. Piccola storia del decoro*, Alegre, Roma.
- Campesi Giuseppe (2003), *Il controllo delle nuove classi pericolose: sottosistema penale di polizia e immigrati*, "Dei delitti e delle pene", 1-2, pp. 146-243.
- Colucci Michele (2018), *Storia dell'immigrazione straniera in Italia. Dal 1945 ai nostri giorni*, Carocci, Roma.
- Cortese Antonio, Gallo Gerardo, Paluzzi Evelina (2010), *Il censimento della popolazione straniera: opinioni a confronto sul principale aspetto definitorio*, in "Contributi Istat", 5, pp. 5-31.
- Curtis Bruce (2002), *The Politics of Population: State Formation, Statistics, and the Census of Canada, 1840-1875*, University of Toronto Press, Toronto.
- Gallo Stefano (2007), *Le anagrafi arruolate: l'Istat e le normative contro l'urbanesimo tra Italia fascista e Italia repubblicana*, "Le Carte e la Storia", 13, 1, pp. 175-190.
- Gargiulo Enrico (2015), *Dalla popolazione residente al popolo dei residenti le ordinanze e la costruzione dell'alterità*, "Rassegna italiana di sociologia", 56, 1, pp. 3-26.
- Gargiulo Enrico (2018), *Riconoscere o "schedare"? L'identificazione delle persone tra esigenze amministrative, iniziative securitarie e pulsioni razziste*, "Ragion pratica", 51, 2, pp. 507-527.
- Gargiulo Enrico (2021), *I poveri di fronte all'anagrafe: tra diritti, disciplinamento e resistenze al controllo sociale*, in Lorenzo Coccoli, a cura di, *I poveri possono parlare? Soggetti, problemi, alleanze*, Ediesse, Roma, pp. 89-125.
- Gargiulo Enrico (2022), *Dare forma alla popolazione. L'anagrafe e le sue performatività*, "Rassegna italiana di sociologia", 63, 1, pp. 149-179.
- Gebhardt Dirk (2016), *Re-thinking urban citizenship for immigrants from a policy perspective: the case of Barcelona*, "Citizenship Studies", 20, 6-7, pp. 846-66.

Kertzer David I., Arel Dominique (2004), a cura di, *Census and Identity. The Politics of Race, Ethnicity, and Language in National Censuses*, Cambridge, University Press Cambridge.

Lorenzetti Anna (2009), *Il difficile equilibrio fra diritti di libertà e diritto alla sicurezza*, in Anna Lorenzetti, Stefano Rossi, a cura di, *Le ordinanze sindacali in materia di sicurezza pubblica e sicurezza urbana. Origini, contenuti, limiti*, Jovene, Napoli, pp. 191-205.

Manconi Luigi, Resta Federica (2010), *La xenofobia municipale*, "Mondi migranti", 2, pp. 321-331.

Mariani Francesca (2010), *Iscrizione anagrafica e domiciliazione: un breve confronto tra le istanze di sicurezza italiane e le esigenze di coesione sociale francesi*, "Diritto, immigrazione e cittadinanza", 12, 1, pp. 78-97.

Mezzadra Sandro, Neilson Brett (2013), *Border as Method, or, the Multiplication of Labor*, Duke, University Press Durham.

Morris Lydia (2002), *Managing Migration: Civic Stratification and Migrants' Rights*, Routledge, London.

Morozzo della Rocca Paolo (2019), *Vecchi e nuovi problemi riguardanti la residenza anagrafica nel diritto dell'immigrazione e dell'asilo*, in www.questionegiustizia.it, 16 gennaio 2019.

Pasquino Pasquale (1991), *Theatrum politicum: The genealogy of capital – Police and the state of prosperity*, in Graham Burchell, Colin Gordon, Peter Miller, a cura di, *The Foucault effect: Studies in governmentality*, The University of Chicago Press, Chicago, pp. 105-18.

Pastore Massimo (1995), *Produzione normativa e costruzione della devianza e della criminalità tra gli immigrati*, "Quaderni ISM", 9, pp. 1-58.

Pelissero Marco (2017), *La sicurezza urbana: nuovi modelli di prevenzione?*, "Diritto penale e processo", 7, pp. 845-850.

Pepino Livio (2014), a cura di, *Come si reprime un movimento. Il caso TAV: analisi e materiali giudiziari*, Intra Moenia, Napoli.

Petrini Davide (1996), *La prevenzione inutile. Illegittimità delle misure praeter delictum*, Jovene, Napoli.

Pitch Tamar (2013), *Contro il decoro. L'uso politico della pubblica decenza*, Laterza, Bari-Roma.

Scott James C. (2019), *Lo sguardo dello stato*, Elèuthera, Milano (ed. or.1990).